



COMUNE DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

REGISTRO DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO

Atto n. 26

del 16/05/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE T.A.S.I. E PIANO FINANZIARIO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sedici**, del mese **maggio**, alle ore **16.00**, nella sede comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Federico Cuccolini

Il Commissario Straordinario

Dott. Bruno STRATI, nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri assegnati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21/02/2014 per l'adozione di atti di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE con deliberazione Commissariale sono state confermate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 03.10.2012 nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;

- aliquota 0,48% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ad esclusione delle categorie A/1, A/8 E A/9, nonché per le relative pertinenze;

- detrazione di Euro 200,00 a favore: dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; dei soggetti passivi residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E., qualora l'immobile posseduto nel Comune di Silvi sia l'unico immobile posseduto nel territorio italiano e non sia locato o dato in uso a terzi, e a favore dei soggetti passivi anziani o disabili ricoverati presso istituti in cui abbiano acquisito la residenza, a condizione che l'immobile posseduto non risulti locato;

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di

imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO CHE ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO CHE il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, che devono assicurare la copertura finanziaria dei costi individuati analiticamente, relativi ai servizi indivisibili, intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

CONSIDERATO CHE anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale e della mancata attribuzione del trasferimento compensativo dell'I.M.U. sull'abitazione principale e del mancato gettito previsto per la cosiddetta mini- IMU che nell'anno 2013 sono stati quantificati complessivamente in € 817. 819,00, risulta necessario reperire risorse aggiuntive che consentano il finanziamento della spesa corrente e di quota parte di quella per investimenti;

RILEVATO CHE:

- il bilancio di parte corrente in assenza di interventi correttivi presenterebbe uno squilibrio di € **842.000,00**;
- che, a seguito della conferma, per l'anno 2014, delle aliquote e detrazioni IMU riferite all'anno 2013, disposta con deliberazioni adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, si rende necessario fronteggiare il citato squilibrio introducendo la TASI, fermo restando la prevista esenzione IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali di lusso;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 682 e 683, della legge . 147/2013, la TASI assicurerà la copertura finanziaria delle spese correnti relative ai seguenti servizi indivisibili:

Cap 2030/0 - spese gestione automezzi adibiti a manutenzione strade	€	12.000,00
Cap 2050/0 – spese gestione impianti illuminazione pubblica	€	169.000,00
Cap 2050/1 – spese per energia elettrica illuminazione pubblica	€	361.000,00
Cap 2530/0 – spese servizio verde pubblico	€	250.000,00
Cap 2441/0 – spese servizio salvamento spiagge	€	50.000,00
TOTALE COSTI INDIVISIBILI FINANZIATI DA T.A.S.I.	€	842.000,00

- che, a tal fine, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

1) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1**, abitazioni di tipo signorile, **A/8** Abitazioni in ville. **A/9**. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unica unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unica abitazione immobiliare posseduta nel territorio italiano da italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E. e relative pertinenze, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Si ricorda che l'art. 2 comma 5bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, **a pena di decadenza**, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica);

2) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,12 punti percentuali** abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **A/1**, abitazioni di tipo signorile, **A/8** Abitazioni in ville. **A/9**. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

3) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ;

- 4) **aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali** per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede, quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote della TASI:

- 1) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali** per:
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1**, abitazioni di tipo signorile, **A/8** Abitazioni in ville. **A/9**. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - unica unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - unica abitazione immobiliare posseduta nel territorio italiano da italiani residenti all'estero, iscritti

all' A.I.R.E. e relative pertinenze, a condizione che l'immobile non risulti locato;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Si ricorda che l'art. 2 comma 5bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, **a pena di decadenza**, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica);
- 2) **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,12 punti percentuali per le abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali **A/1**, abitazioni di tipo signorile, **A/8** Abitazioni in ville. **A/9**. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
- 3) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ;
- 4) **aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;**

2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa **€ 842.000,00** è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, garantendo, nel contempo, il mantenimento degli equilibri di bilancio:

Cap 2030/0 - spese gestione automezzi adibiti a manutenzione strade	€	12.000,00
Cap 2050/0 – spese gestione impianti illuminazione pubblica	€	169.000,00
Cap 2050/1 – spese per energia elettrica illuminazione pubblica	€	361.000,00
Cap 2530/0 – spese servizio verde pubblico	€	250.000,00
Cap 2441/0 – spese servizio salvamento spiagge	€	50.000,00
TOTALE COSTI INDIVISIBILI FINANZIATI DA T.A.S.I.	€	842.000,00

3. Di inviare telematicamente la presente deliberazione relativa alla TASI , al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 23 maggio 2014, al fine di poter fissare la scadenza della prima rata per le abitazioni principali al 16 giugno 2014 e in ogni caso entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell' articolo 172 del Dlgs 267/2000;

5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
Dott.sa Emilia Ferretti

Parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa Emilia Ferretti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **STRATI BRUNO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **CUCCOLINI FEDERICO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **22/05/2014**, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).

Silvi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **CUCCOLINI FEDERICO**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

■ **è immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

■ **non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.**

Silvi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **CUCCOLINI FEDERICO**

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI

Referto di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Messo dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal **22/05/2014** al **06/06/2014**.

Silvi, li _____

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Silvi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **CUCCOLINI FEDERICO**

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993